



Decreto 19 luglio 2004 n.99

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Ratifica Decreto 28 giugno 2004 n.91 "Disposizioni inerenti lo sviluppo della rete distributiva commerciale del territorio"

Il Consiglio Grande e Generale ha ratificato, in data 19 luglio 2004, il Decreto Reggenziale 28 giugno 2004 n.91 apportando emendamenti, pertanto il testo definitivo del Decreto è il seguente:

Disposizioni inerenti lo sviluppo della rete distributiva commerciale del territorio.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il primo comma dell'art. 13 della Legge 25 Luglio 2000 n.65;

Visto il primo comma dell'art. 44 della Legge 25 Luglio 2000 n.65;

Vista la delibera del Congresso di Stato in data 21 giugno 2004 n.43;

ValendoCi delle Nostre Facoltà,

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Titolo I

Determinazione degli indirizzi per lo sviluppo della rete

distributiva delle attività commerciali al dettaglio

Art. 1

(Indirizzi programmatici)

1. Gli indirizzi programmatici previsti per favorire un equilibrato sviluppo delle zone commerciali sono i seguenti:
 - a. garantire la piena attuazione del principio di libertà dell'iniziativa economica sancito dall'art. 10 della Legge 8 Luglio 1974 n. 59 "Dichiarazione dei diritti e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese";
 - b. garantire la massima diversificazione merceologica delle attività commerciali;
 - c. contemperare lo sviluppo della rete distributiva commerciale con le prospettive di evoluzione del mercato e del processo di internazionalizzazione che ha investito tutti i mercati ed ha prodotto un avvicinamento ed una maggiore competitività tra le differenti realtà;
 - d. tutelare il mantenimento e lo sviluppo dell'offerta di beni nei centri storici e nelle zone con rete distributiva sotto dimensionata al fine di garantire un congruo servizio alla popolazione residente;
 - e. in particolare nelle zone commerciali L1 e L2, favorire la diversificazione merceologica incoraggiando quei progetti imprenditoriali di elevata qualità orientati alla vendita di beni ad alto margine e bassa frequenza d'uso, sostenere un progetto di riqualificazione e rafforzamento dell'offerta merceologica anche attraverso la tipizzazione delle attività e la divulgazione della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico tradizionale.

Art. 2

(Disposizioni generali)

1. Ai sensi del primo comma dell'art. 13 della Legge 25 luglio 2000 n. 65 ed in applicazione degli indirizzi programmatici di cui all'articolo precedente, la valutazione delle istanze tese ad ottenere il rilascio di licenze per l'esercizio del commercio al dettaglio avviene a norma dell'articolo seguente che detta disposizioni in merito allo sviluppo della rete distributiva delle zone commerciali di cui all'allegato B della Legge 25 luglio 2000 n. 65 in riferimento alle singole tabelle merceologiche di cui all'Allegato A della medesima legge.

Art. 3

(Sviluppo della rete distributiva relativo alle zone commerciali)

1. In applicazione dell'art. 1 del presente Decreto, nelle zone commerciali L1 -Città di San Marino Centro Storico- ed L2 -Città di San Marino Centro Turistico-, risulta da disincentivare la tabella merceologica XVI "turistica" mentre l'esercizio delle altre tabelle merceologiche di cui all'Allegato A della Legge 25 luglio 2000 n. 65, è da incentivare in conformità agli indirizzi programmatici di sviluppo della rete distributiva commerciale.

2. In tutte le altre zone commerciali, così come individuate dall'allegato B della Legge 25 luglio 2000 n. 65, l'esercizio delle tabelle merceologiche di cui all'allegato A) della medesima legge è da incentivare in conformità agli indirizzi programmatici di sviluppo della rete distributiva commerciale.

Titolo II

Determinazione degli indirizzi per lo sviluppo della rete

distributiva delle attività commerciali all'ingrosso

Art. 4

(Indirizzi programmatici)

1. Gli indirizzi programmatici previsti per favorire un equilibrato sviluppo della rete distributiva delle attività commerciali all'ingrosso sono i seguenti:
 - a. garantire la piena attuazione del principio di libertà dell'iniziativa economica sancito dall'art. 10 della Legge 8 Luglio 1974 n. 59 "Dichiarazione dei diritti e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese";
 - b. garantire la diversificazione merceologica delle attività commerciali.

Art. 5

(Disposizioni generali)

1. Ai sensi del primo comma dell'art. 44 della Legge 25 luglio 2000 n. 65 ed in applicazione degli indirizzi programmatici di cui all'articolo precedente, la valutazione delle istanze tese ad ottenere il rilascio di licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso avviene a norma dell'articolo seguente che detta disposizioni in merito allo sviluppo della rete distributiva in riferimento alle singole tabelle merceologiche di cui all'Allegato A della Legge 25 luglio 2000 n. 65.

Art. 6

(Sviluppo della rete distributiva attività commerciali all'ingrosso)

1. In applicazione dell'art. 4 del presente Decreto, le tabelle merceologiche di seguito elencate risultano da disincentivare:

tabella 1 limitatamente alle voci "bibite e liquori"

tabella 2 limitatamente alla voce "pellicceria"

tabella 8 limitatamente alla voce "telefoni".

2. L'esercizio delle altre tabelle merceologiche di cui all'Allegato A della Legge 25 luglio 2000 n. 65 è da incentivare in conformità agli indirizzi programmatici di sviluppo della rete distributiva commerciale.

Art. 7

(Norme transitorie)

1. Il rilascio della licenza per l'attività di commercio al dettaglio con riferimento alla Tabella "IX" "Generi di Privativa" potrà avvenire solo dopo l'adozione di uno specifico Regolamento per la vendita dei tabacchi da approvare entro il 30 settembre 2004.
2. Il rilascio della licenza per l'attività di commercio al dettaglio con riferimento alla Tabella "XX" "Armi e Articoli Sportivi" limitatamente al punto B) potrà avvenire solo dopo la modifica dell'allegato "A" della Legge 25 luglio 2000 n.65.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 20 luglio 2004/1703 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Paolo Bollini - Marino Riccardi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

*Lo
ris
Fr
an
ci
ni*